



# Formazione sulla sicurezza, nuovi obblighi e nuove opportunità

Le novità dell'Accordo nazionale 2025 su doveri, modalità di erogazione e tempi di attuazione

*Alessandro PALESE  
Direzione Sanità  
Regione Piemonte*

2 luglio 2025  
Castello di Lucento  
Via Pianezza 123  
Torino

Il TUSL all'art. 37, comma 2, prevedeva l'adozione entro il **30 giugno 2022** di un Accordo Stato-Regioni destinato "all'accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi del presente decreto in materia di formazione" (L.215/21 di conversione del DL 146/21)

Nota: La bozza definitiva dell'ASR è stata rilasciata con nota del M LPS del 13/05/2024

L'art. 37, comma 7, dispone che “il **datore di lavoro**, i dirigenti e i preposti ricevono un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dall'accordo di cui al comma 2”

## Art. 37, comma 2, D.lgs. 81/08


[...] il nuovo Accordo provvede all'accorpamento, rivisitazione e modifica degli Accordi attuativi del TUSL in modo da garantire:

- a. Individuazione della modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro
- b. Modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa

**b-bis. Monitoraggio dell'applicazione degli accordi in materia di formazione, nonché il controllo sulle attività formative e sul rispetto della normativa di riferimento, sia da parte dei soggetti che erogano la formazione, sia da parte dei soggetti destinatari della stessa (art. 37, comma 2, lettera b bis DL 48/23 – Legge 85/23)**

Nota: Rinvio all'atto di cui al punto 1 parte I dell'Accordo in cui saranno definite le modalità di monitoraggio e controllo

# Nuovo Accordo sulla formazione



# Il nuovo Accordo Stato Regioni



*Presidenza del Consiglio dei ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO,  
LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

**Accordo, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza, di cui al medesimo decreto legislativo n. 81 del 2008.**

Rep. atti n. 59/CSR del 17 aprile 2025.

Nota: L'Accordo è stato pubblicato sulla GU Serie Generale del 24-05-2025

**Prevede una struttura articolata in 7 PARTI:**

**PARTE I - ORGANIZZAZIONE GENERALE**

**→ questa sezione è di carattere generale ed è valida per tutti i corsi di formazione**

- Individuazione dei soggetti formatori**
- Requisiti dei docenti**
- Modalità di erogazione dei corsi**

## **PARTE II - CORSI DI FORMAZIONE**

**→ questa sezione è di carattere specifico ed è relativa ai percorsi didattici, alla durata, alle modalità... di ogni corso di formazione**

- Lavoratori, Preposti, Dirigenti**
- DL**
- DL-RSPP**
- R-ASPP**
- Attrezzature di lavoro**
- Coordinatori sicurezza cantieri (art. 98 81/08 e All XIV)**
- Ambienti confinati (art. 2 DPR 177/2011)**

## **PARTE III – CORSI DI AGGIORNAMENTO**

## **PARTE IV – INDICAZIONI METODOLOGICHE PER LA PROGETTAZIONE, EROGAZIONE E MONITORAGGIO DEI CORSI**

- Progettazione**
- Erogazione**
- Monitoraggio e valutazione**
- Modalità di erogazione della formazione**

## **PARTE V – RICONOSCIMENTO DEI CREDITI FORMATIVI**

- Ai fini degli esoneri di frequenza e per il riconoscimento dei crediti formativi descritti nell'Allegato III...

## **PARTE VI – CONTROLLO DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE E MONITORAGGIO DELL'APPLICAZIONE DELL'ACCORDO**

- Rinvio all'atto di cui al punto 1 parte I dell'Accordo, nel quale saranno definite le modalità di monitoraggio e controllo.

## **PARTE VII – DISPOSIZIONI TRANSITORIE**

- **Entrata in vigore, disposizioni transitorie**

## **ALLEGATI (I-IV)**

- Allegato I: classi di laurea che esonerano dai moduli A e B del corso per RSPP
- Allegato II: individuazione delle attrezzature ex art. 73, comma 5 del Dlgs 81/2008
- Allegato III: crediti formativi
- Allegato IV: individuazione delle macrocategorie di rischio e corrispondenze ATECO 2007.

Nota: La tabella in allegato IV andrà rivista con riferimento alla nuova classificazione ATECO 2025.

## **I SOGGETTI FORMATORI**

Ai sensi del presente Accordo, salvo quanto diversamente disciplinato dall'articolo 98 del D.lgs. n. 81/08, i soggetti formatori dei corsi di formazione e dei corsi di aggiornamento, incluso convegni e seminari, sono:

- i soggetti "istituzionali"
- i soggetti "accreditati"
- altri soggetti

# I SOGGETTI FORMATORI ISTITUZIONALI

- a) Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- b) Ministero della difesa;
- c) Ministero della salute;
- d) Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;
- e) Ministero dell'interno;
- f) Ministero delle imprese e del made in Italy;
- g) Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, anche mediante le proprie strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione (Aziende Sanitarie Locali, etc.) e della formazione professionale di diretta emanazione regionale o provinciale;
- h) Università;
- i) Istituzioni scolastiche nei confronti del personale scolastico e degli studenti;
- j) INAIL;
- k) INL;
- l) Corpo nazionale dei vigili del fuoco o i corpi provinciali dei vigili del fuoco per le Province autonome di Trento e Bolzano;
- m) Formez;
- n) SNA (Scuola Nazionale dell'Amministrazione);
- o) Ordini e i collegi professionali regolamentati secondo le vigenti disposizioni

- le organizzazioni di volontariato della Protezione Civile, la Croce Rossa Italiana ed il Corpo Nazionale soccorso alpino e speleologico, nei confronti del proprio personale.

## **I SOGGETTI FORMATORI ACCREDITATI**

Fino all'istituzione dell'elenco nazionale dei soggetti formatori, sono soggetti formatori "accreditati" i soggetti formatori accreditati in conformità al modello di accreditamento definito in ogni Regione e Provincia autonoma ai sensi dell'Intesa sancita in data 20 marzo 2008.

Per erogare i corsi di formazione per lavoratori, preposti e dirigenti è sufficiente il solo requisito dell'accREDITAMENTO regionale, oltre a quanto previsto nel paragrafo 2 della Parte I del presente accordo.

Per tutti gli altri corsi è necessario che i soggetti formatori accreditati abbiano maturato un'esperienza almeno triennale di formazione su salute e sicurezza del lavoro opportunamente documentata.

## **I SOGGETTI FORMATORI (altri soggetti)**

- I fondi interprofessionali di settore nel caso in cui, da statuto, si configurino come erogatori diretti di formazione
- gli Organismi Paritetici così come individuati dall'art. 51 del D.lgs. n. 81/08 e inseriti nel Repertorio nazionale
- le Associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, inserite nell'elenco di cui al punto 1 parte prima dell'Accordo e individuate attraverso i seguenti criteri:
  - la presenza di sedi in almeno la metà delle province del territorio nazionale, distribuite tra nord, centro, sud e isole;
  - la consistenza numerica degli iscritti al singolo sindacato;
  - il numero complessivo dei CCNL sottoscritti, con esclusione di quelli sottoscritti per mera adesione

(fino all'approvazione dell'atto di cui al punto 1 parte prima dell'Accordo tali requisiti possono essere autocertificati)

# I CORSI DI FORMAZIONE

1	art. 32 D.lgs. 81/2008	Responsabili e Addetti dei servizi di prevenzione e protezione
2	art. 37, Co. 7 D.lgs. 81/2008	Datori di lavoro (NUOVO) – 24 mesi – 16 ore
3	art. 34 D.lgs. 81/2008	Datori di lavoro che svolgono le funzioni di RSPP (8 ore + moduli specifici 16 ore)
4	art. 37 D.lgs. 81/2008	Dirigenti (12 ore), Preposti (12 ore) e Lavoratori (4+4,8,12)
5	art. 73, comma 5, D.lgs. 81/2008	Operatori di attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione - 12 mesi per le nuove attrezzature
6	art. 98 del Dlgs 81/08 e All. XIV e smi	Coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori
7	art. 2 del DPR 177/2011	Operatori che operano in ambienti sospetti di inquinamento e confinati (NUOVO) – 12 mesi

## LA FORMAZIONE DEI LAVORATORI

La durata minima della formazione specifica si basa sulla classificazione dei settori di cui alle “Macrocategorie di rischio e corrispondenze ATECO 2007”.

Dunque, la durata minima della formazione specifica risulta la seguente:

- n. 4 ore per i settori della classe di rischio basso
- n. 8 ore per i settori della classe di rischio medio
- n. 12 ore per i settori della classe di rischio alto

## LA FORMAZIONE DEI LAVORATORI

La formazione specifica deve essere riferita ai rischi individuati sulla base della valutazione dei rischi e, quindi, mirare ai rischi specifici dell'attività, incentrandosi sui rischi presenti nelle mansioni specifiche e sulle relative conseguenze da prevenire nonché sull'individuazione e la conoscenza delle misure di sicurezza da adottare nello svolgimento delle proprie mansioni e di contesto lavorativo

I progetti di formazione specifica dovrebbero prendere in esame **gruppi omogenei di lavoratori** che svolgono la medesima mansione e che risultano esposti agli stessi rischi in ragione della organizzazione aziendale e della valutazione dei rischi

## **FORMAZIONE PREPOSTI (12 ore)**

I preposti, attraverso la frequenza del corso, devono essere in grado di svolgere le funzioni loro attribuite dalla normativa (art. 19 D.lgs. n. 81/08), acquisendo la consapevolezza delle azioni conseguenti alle responsabilità del ruolo.

Il corso è valido anche per gli obblighi formativi ex art. 97, comma 3 ter, del D.lgs. 81/08 per la figura del preposto (Obblighi impresa affidataria).

**Art 37 comma 7-ter. [...] le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute con cadenza almeno biennale...**

**Nota:** In coerenza con quanto già definito dal legislatore con la legge 52/2022 (legge ~~52/2019~~) ai fini del presente Accordo la videoconferenza sincrona è equiparata alla presenza fisica, fatta eccezione per i moduli didattici che prevedono un addestramento o una prova pratica

# FORMAZIONE PREPOSTI

## Obiettivi

- far conoscere ruolo e obblighi posti in capo al preposto
- far conoscere i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori connessi al contesto in cui opera il preposto e relative misure di prevenzione e protezione
- far conoscere le tecniche di comunicazione con gli altri soggetti della prevenzione
- illustrare le funzioni di controllo attribuite al preposto: sovrintendenza, vigilanza, interruzione dell'attività, informazione e segnalazione

## Requisiti di accesso

Al corso per preposti si accede solo dopo aver frequentato la formazione (generale e specifica) per lavoratori

## **FORMAZIONE DIRIGENTI (12 ore)**

I dirigenti, attraverso la frequenza del corso, devono essere in grado di svolgere le funzioni loro attribuite dalla normativa (art. 18 D.lgs. n. 81/08), acquisendo la consapevolezza delle azioni conseguenti alle responsabilità del ruolo.

Il corso è valido anche per gli obblighi formativi per la figura del dirigente previsti dall'art. 97, comma 3 ter, del D.lgs. n. 81/08 se integrato dalla frequenza del modulo aggiuntivo "cantieri".

# Le novità

## CORSO PER PREPOSTI

DURATA

12 ORE

AGGIORNAMENTO

6 ORE / 2 ANNI O QUANDO SIA  
NECESSARIO

PRESENZA FISICA

VIDEOCONFERENZA  
SINCRONA

~~E-LEARNING~~

## CORSO PER DIRIGENTI

DURATA

12 ORE

MODULO AGGIUNTIVO CANTIERI

6 ORE

AGGIORNAMENTO

6 ORE / 5 ANNI

PRESENZA FISICA

VIDEOCONFERENZA  
SINCRONA

E-LEARNING

## FORMAZIONE DATORI DI LAVORO (16 ore)

I datori di lavoro attraverso la frequenza del corso devono essere in grado di svolgere le funzioni loro attribuite dalla normativa (art. 18 D.lgs. 81/08), acquisendo la consapevolezza delle azioni conseguenti alle responsabilità del ruolo.

Il corso di formazione ha l'obiettivo di fornire ai discenti competenze organizzative, gestionali e giuridiche per gestire il processo della salute e sicurezza sul posto di lavoro nell'ottica del superamento di una visione formale della materia a favore di una visione sostanziale orientata alla prevenzione e alla protezione della salute dei lavoratori, anche alla luce della continua evoluzione del mondo del lavoro.

Il presente corso è valido anche per gli obblighi formativi per la figura del datore di lavoro dell'impresa affidataria previsti dall'art. 97, comma 3 ter, del D.lgs. 81/08 se integrato dalla frequenza del modulo aggiuntivo "cantieri".

# FORMAZIONE DATORI DI LAVORO

Obiettivi:

- far acquisire le conoscenze e le competenze per esercitare il ruolo di datore di lavoro
- far conoscere gli obblighi e le responsabilità penali, civili e amministrative posti in capo al datore di lavoro e alle altre figure della prevenzione aziendale
- illustrare il sistema istituzionale della prevenzione e il ruolo degli organi di vigilanza
- far acquisire competenze utili per l'organizzazione e la gestione del sistema di prevenzione e protezione aziendale
- illustrare gli strumenti di comunicazione più idonei al proprio contesto per un'efficace interazione e relazione

# Le novità

CORSO PER DATORE DI LAVORO	
DURATA	16 ORE
MODULO AGGIUNTIVO CANTIERI	6 ORE
AGGIORNAMENTO	6 ORE / 5 ANNI

PRESENZA FISICA

VIDEOCONFERENZA  
SINCRONA

E-LEARNING

# **CORSO PER DATORE DI LAVORO CHE SVOLGE DIRETTAMENTE I COMPITI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI**

## **Obiettivi**

Il corso di formazione è finalizzato a fornire ai datori di lavoro le competenze tecniche, organizzative e procedurali proprie del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

## **Articolazione del percorso formativo**

Il percorso formativo si articola, con un modulo comune (8 ore) e ulteriori moduli tecnici-integrativi per particolari settori di riferimento.

Al modulo comune si accede dopo aver frequentato il corso propedeutico per datore di lavoro.

# **CORSO PER DATORE DI LAVORO CHE SVOLGE DIRETTAMENTE I COMPITI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI**

Articolazione del Modulo comune

- Il processo di valutazione dei rischi
- I fattori di rischio e le misure di prevenzione e protezione
- Esercitazione: Predisposizione di un documento di valutazione dei rischi per un caso concreto riferito al settore ATECO di riferimento

## Le novità

### Moduli tecnici-integrativi:

Modulo	Riferimento codice settori Ateco 2007 Lettera - Descrizione macrocategoria	Durata
Modulo integrativo 1: Agricoltura – Silvicoltura - Zootecnia	A 01-02 - Agricoltura, Silvicoltura e Zootecnia	16 ore
Modulo integrativo 2: Pesca	A 03 - Pesca	12 ore
Modulo integrativo 3: Costruzioni	F - Costruzioni	16 ore
Modulo integrativo 4: Chimico - Petrolchimico	C - Attività manifatturiere (19 - Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio e 20 - Fabbricazione di prodotti chimici)	16 ore

## CORSO PER DATORE DI LAVORO RSPP

DURATA

8 ORE

MODULO TECNICI INTEGRATIVI

16,12,16,16 ORE

AGGIORNAMENTO

8 ORE / 5 ANNI

Si accede solo dopo aver frequentato il modulo DL da 16 ore

PRESENZA FISICA

VIDEOCONFERENZA  
SINCRONA

~~E-LEARNING~~

# **CORSO PER RESPONSABILE E ADDETTO AL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI**

Il percorso formativo per responsabili e addetti dei servizi di prevenzione e protezione si articola nei moduli: A (corso base - 28 ore) e B (modulo comune – 48 ore) .

I responsabili del servizio di prevenzione e protezione devono inoltre frequentare anche il modulo C (24 ore).

Nell'allegato I si riporta l'elenco delle classi di laurea per l'esonero dalla frequenza del modulo A e del modulo B (comune e specialistico).

# Le novità

Moduli B di specializzazione		
Modulo	Riferimento codice settori Ateco 2007 Lettera - Descrizione macrocategoria	Durata
Modulo B-SP1 Agricoltura - Silvicoltura - Zootecnia	A 01-02- Agricoltura, Silvicoltura e Zootecnia	16 ore
Modulo B-SP2 Pesca	A 03- Pesca	12 ore
Modulo B-SP3 Costruzioni	F - Costruzioni	16 ore
Modulo B-SP4 Sanità residenziale	Q - Sanità e assistenza sociale (86.1 - Servizi ospedalieri e 87 - Servizi di assistenza sociale residenziale)	12 ore
Modulo B-SP5 Chimico - Petrochimico	C - Attività manifatturiere (19 - Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio e 20 - Fabbricazione di prodotti chimici)	16 ore

## CORSO A/RSPP

DURATA

MODA A 28 + MOD B 48 + MOD  
C 24

MODULO B DI SPECIALIZZAZIONE

16,12,16,12,16 ORE

AGGIORNAMENTO

ASPP: 20 ore RSPP: 40 ore / 5  
ANNI \* AFF INCARICO

PRESENZA FISICA

VIDEOCONFERENZA  
SINCRONA

E-LEARNING – SOLO  
MODULO A E AGG

# **CORSO PER LAVORATORI, DATORI DI LAVORO E LAVORATORI AUTONOMI CHE OPERANO IN AMBIENTI SOSPETTI DI INQUINAMENTO O CONFINATI (4+8 ore)**

Il presente corso è valido per gli obblighi formativi di cui all'art.2, lett. d, DPR 177/2011

## **Obiettivi:**

- illustrare i concetti di pericolo, danno e prevenzione che si riscontrano in una attività lavorativa svolta in uno spazio confinato
- illustrare le misure di prevenzione degli infortuni
- far acquisire le competenze necessarie per l'utilizzo dei dispositivi, delle attrezzature di lavoro e delle strumentazioni messe a disposizione per affrontare i rischi
- illustrare le procedure di gestione delle emergenze, evacuazione e primo soccorso

# CORSO PER LAVORATORI, DATORI DI LAVORO E LAVORATORI AUTONOMI CHE OPERANO IN AMBIENTI SOSPETTI DI INQUINAMENTO O CONFINATI (4+8 ore)

Modulo	Obiettivi formativi	Contenuti del Modulo
Giuridico-Tecnico (4 ore)	<ul style="list-style-type: none"><li>- Illustrare i concetti di pericolo, danno e prevenzione che si riscontrano in una attività lavorativa svolta in uno spazio confinato.</li><li>- Illustrare le misure di prevenzione e protezione</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• La normativa di riferimento</li><li>• Definizioni e identificazione di un ambiente confinato o sospetto di inquinamento e criticità</li><li>• Analisi degli eventi infortunistici</li><li>• Individuazione dei fattori di rischio</li><li>• I rischi specifici: aria respirabile atmosfere con difetto o eccesso di ossigeno, atmosfere con agenti chimici pericolosi per asfissia e/o intossicazione, atmosfere con pericolo di esplosione ed incendio, seppellimento, cadute dall'alto, cadute di gravi, carenze di comunicazioni ecc.</li><li>• Caratteristiche e pericolosità degli agenti chimici</li><li>• Misure e procedure di prevenzione nelle fasi di lavoro in ambienti confinati o sospetti di inquinamento come, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, di seguito indicato:<ul style="list-style-type: none"><li>✓ procedure d'ingresso e uscita in ambiente confinato</li><li>✓ dimensione, numero dei passi d'uomo, numero di accessi, numero dei lavoratori presenti</li><li>✓ monitoraggio dell'atmosfera</li><li>✓ sistemi di illuminazione, dispositivi per prevenire lo shock elettrico</li><li>✓ macchine ed attrezzature di lavoro (coclee, agitatori, pale ecc.)</li><li>✓ "ventilazione" ovvero l'adozione di tutti i sistemi per il ricambio dell'aria</li><li>✓ sorveglianza sanitaria</li></ul></li></ul>

# CORSO PER LAVORATORI, DATORI DI LAVORO E LAVORATORI AUTONOMI CHE OPERANO IN AMBIENTI SOSPETTI DI INQUINAMENTO O CONFINATI (4+8 ore)

<b>Parte Pratica (8 ore)</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Far acquisire le competenze necessarie per l'utilizzo dei dispositivi e delle strumentazioni messi a disposizione per affrontare i rischi presenti negli ambienti confinati (DPI, respiratori, rilevatori di gas...)</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Le procedure da attuare in caso di emergenza (incendio/esplosione, anossia, presenza di gas tossici, recupero infortunato)</li><li>• Simulazione sull'uso dei dispositivi e della strumentazione messa a disposizione:<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Dispositivi di protezione individuali.</li><li>✓ Gli Apparecchi per la Protezione delle Vie Respiratorie (APVR): utilizzo, tipologia, filtri.</li><li>✓ Imbracature di sicurezza, tripode, rilevatori di gas, misuratori di esplosività</li></ul></li><li>• Sistemi di segnalazione e comunicazione</li></ul>
------------------------------	--	---

## NUOVE TIPOLOGIE DI ATTREZZATURE

- Lavoratori addetti alla conduzione di carriponte (4+6-6-7)
- Lavoratori addetti alla conduzione di carri per la movimentazione dei materiali (CMM) (4+4)
- Lavoratori addetti alla conduzione di macchina agricola raccoglifrutta (raccoglifrutta CRF) (4+4)

## ATTREZZATURE DI LAVORO (NOVITA')

- E' stato eliminato il modulo giuridico normativo di un'ora
- La formazione a distanza non è più ammessa per i corsi e per gli aggiornamenti
- L'aggiornamento per rinnovare l'abilitazione deve essere effettuato con cadenza quinquennale e con durata minima di 4 ore relative alla parte pratica.

## **ATTREZZATURE DI LAVORO (NOVITA')**

Per quanto concerne le macchine movimento terra (MMT) e in particolare gli escavatori idraulici, si segnala che dalla definizione riportata nell'Accordo 53/2012, è stata rimossa la soglia di massa operativa pari a 6.000 kg. Pertanto, rientrano ora nel campo di applicazione del nuovo Accordo anche gli escavatori con massa inferiore alle 6 tonnellate.

# Le novità

## CORSO AMBIENTI CONFINATI O SOSPETTI DI INQUINAMENTO

DURATA

12 ORE

AGGIORNAMENTO

4 ORE / 5 ANNI PARTE PRATICA

PRESENZA FISICA

~~VIDEOCONFERENZA  
SINCRONA~~

~~E-LEARNING~~

## CORSO ATTREZZATURE – NUOVI CORSI

MACCHINA RACCOGLI FRUTTA

CARICATORI PER LA MOVIMENTAZIONE DI  
MATERIALI

CARRIPONTE

PRESENZA FISICA

~~VIDEOCONFERENZA  
SINCRONA~~

~~E-LEARNING~~

# **CORSO DI FORMAZIONE PER I COORDINATORI PER LA PROGETTAZIONE E PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI (ALLEGATO XIV Dlgs 81/08)**

Il corso di formazione ha i seguenti obiettivi:

- illustrare la normativa in tema SSL, con riferimento al settore delle costruzioni
- far conoscere i rischi lavorativi e le misure di prevenzione e protezione
- far acquisire le competenze necessarie per la valutazione dei rischi, con riferimento al cantiere, alle lavorazioni e alle loro interferenze
- far acquisire le competenze la verifica idoneità del piano operativo di sicurezza
- illustrare le responsabilità connesse al ruolo rivestito

# **CORSO DI FORMAZIONE PER I COORDINATORI PER LA PROGETTAZIONE E PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI (ALLEGATO XIV Dlgs 81/08)**

Articolazione del percorso formativo (120 ore):

- Modulo giuridico 28 ore
- Modulo tecnico (52 ore)
- Modulo metodologico/organizzativo (16 ore)
- Parte pratica (24 ore)

# Le novità

## CORSO CSE / CSP

DURATA

120 ORE

AGGIORNAMENTO

40 ore / 5 ANNI \* AFF.  
INCARICO

Parte pratica (24 ore)				
UD1	—	Illustrare i contenuti e le modalità di redazione del PSC e la correlazione con i relativi POS	<ul style="list-style-type: none"><li>•</li><li>a)</li><li>b)</li><li>c)</li></ul>	Esempi di Piano di Sicurezza e Coordinamento: presentazione dei progetti; discussione sull'analisi dei rischi legati all'area, all'organizzazione del cantiere, alle lavorazioni ed alle loro interferenze; correlazione con i relativi POS.
Documenti di salute e sicurezza nei cantieri temporanei e mobili (4 ore)				
UD2	—	Illustrare i contenuti e le modalità di redazione del Fascicolo e illustrare i criteri di progettazione per le misure di prevenzione e protezione per la sicurezza dei lavori in copertura	<ul style="list-style-type: none"><li>•</li><li>•</li><li>•</li></ul>	Esempi di fascicolo adattato alle caratteristiche dell'opera. Criteri di progettazione delle misure di prevenzione e protezione per la sicurezza dei lavori in copertura; lavori di gruppo: analisi e discussione degli elaborati.
Criteri di progettazione (6 ore)				
UD3	—	Fare acquisire le competenze metodologiche per strutturare il PSC ed il Fascicolo	<ul style="list-style-type: none"><li>•</li><li>•</li><li>•</li></ul>	Stesura di Piani di Sicurezza e Coordinamento, con particolare riferimento a rischi legati all'area, all'organizzazione del cantiere, alle lavorazioni ed alle loro interferenze; predisposizione di un Fascicolo; lavori di gruppo: analisi e discussione degli elaborati.
Stesura del PSC e del fascicolo (8 ore)				
UD4	—	Far acquisire le competenze metodologiche per la verifica dell'applicazione, delle disposizioni di salute e sicurezza nel cantiere	<ul style="list-style-type: none"><li>•</li><li>•</li><li>•</li></ul>	Simulare le attività di verifica, coordinamento e controllo circa la corretta applicazione delle disposizioni di salute e sicurezza da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi; simulare le azioni circa la sospensione in caso di pericolo grave e imminente delle singole lavorazioni e le modalità di verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate; lavori di gruppo: analisi e discussione degli elaborati.
Attività coordinamento (6 ore)				

PRESENZA FISICA

VIDEOCONFERENZA  
SINCRONA

E-LEARNING – SOLO MODULO  
GIUR E AGG

# CORSI DI AGGIORNAMENTO

1	art. 32 D.lgs. 81/2008	Responsabili e Addetti dei servizi di prevenzione e protezione (40-20 ore)
2	art. 37, Co. 7 D.lgs. 81/2008	Datori di lavoro (NUOVO) – 6 ore
3	art. 34 D.lgs. 81/2008	Datori di lavoro che svolgono le funzioni di RSPP (8 ore)
4	art. 37 D.lgs. 81/2008	Dirigenti (6 ore), Preposti (6 ore ogni due anni) e Lavoratori (6 ore)
5	art. 73, comma 5, D.lgs. 81/2008	Operatori di attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione – 4 ore (relative alla parte pratica)
6	art. 98 del Dlgs 81/08, All. XIV e smi	Coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori – 40 ore
7	art. 2 del DPR 177/2011	Operatori che operano in ambienti sospetti di inquinamento e confinati (NUOVO) – 4 ore (relative alla parte pratica)

## CORSI DI AGGIORNAMENTO

Qualora la formazione costituisca a tutti gli effetti un titolo abilitativo all'esercizio della funzione esercitata (RSPP/ASPP, Coordinatore sicurezza, Addetti alle attrezzature) tale funzione non è esercitabile se non viene completato l'aggiornamento previsto per i rispettivi corsi.

L'assenza, nei limiti di 10 anni, della regolare frequenza ai corsi di aggiornamento non fa venir meno il credito formativo maturato dalla regolare frequenza ai corsi abilitanti e il completamento dell'aggiornamento, pur se effettuato in ritardo, consente di ritornare ad eseguire la funzione esercitata.

# **INDICAZIONI METODOLOGICHE PER L'ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DEI CORSI PER I SOGGETTI FORMATORI (Parte IV)**

La formazione SSL presenta alcune caratteristiche specifiche:

- rientra nel contesto degli apprendimenti di tipo professionale non formali
- è caratterizzata dalla continuità dell'apprendimento durante l'intera vita lavorativa (Life Long Learning)
- è rivolta prevalentemente ad adulti già avviati o da avviare ad attività lavorative. L'approccio metodologico deve essere pertanto di tipo "andragogico" (Knowles), cioè un approccio focalizzato sui processi di apprendimento tipici degli adulti.

# **INDICAZIONI METODOLOGICHE PER L'ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DEI CORSI PER I SOGGETTI FORMATORI**

Spesso chi si occupa di educazione degli adulti tende ad utilizzare approcci che risultano poco efficaci nei confronti degli adulti, basandosi sulle proprie esperienze personali all'università o alla scuola superiore.

Nell'educazione degli adulti è necessario capire quali sono le modalità efficaci per costruire un processo formativo in grado di incidere nelle strutture dei concetti, nell'interpretazione delle esperienze, di modificare i comportamenti e di elaborare dei processi di creazione di nuove prospettive e di nuovi schemi di significato.

# INDICAZIONI METODOLOGICHE PER L'ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DEI CORSI PER I SOGGETTI FORMATORI

Il principale riferimento metodologico, organizzativo e operativo è costituito dal quadro europeo EQAVET (Raccomandazione del Consiglio Europeo del 18 giugno 2009 sull'istituzione di un quadro europeo di riferimento per la garanzia della qualità dell'istruzione e della formazione professionale), che prevede una cornice di principi comuni e di indicatori per supportare la valutazione e il miglioramento della qualità dei sistemi di educazione e formazione.



# Le novità

## INDICAZIONI METODOLOGICHE PER LA PROGETTAZIONE, EROGAZIONE E MONITORAGGIO DEI CORSI

CICLO PDCA		PROCESSI DI PRODUZIONE DELLA FORMAZIONE
PLAN	PIANIFICAZIONE	Analisi dei fabbisogni formativi e di contesto Progettazione
DO	REALIZZAZIONE	Erogazione
CHECK	MONITORAGGIO E VALUTAZIONE	Monitoraggio e valutazione della qualità della formazione
ACT	RIESAME E ADOZIONE DI MISURE DI MIGLIORAMENTO	Riesame e adozione di misure e interventi correttivi ai fini del miglioramento

Ogni soggetto formatore dovrà **redigere il progetto formativo**, cioè il documento in uscita dell'intero processo di progettazione, in cui dovranno essere riportati nel dettaglio tutte le informazioni e gli elementi che caratterizzano l'azione formativa.

# **MODALITA' DI EROGAZIONE DEI CORSI DI FORMAZIONE**

- Presenza fisica
- Video conferenza sincrona
- E-learning
- Modalità mista o blended

## **MODALITA' DI EROGAZIONE DEI CORSI DI FORMAZIONE**

Uno dei principali elementi di novità è l'introduzione della videoconferenza sincrona e la sua equiparazione alla presenza fisica (fatta eccezione per i moduli didattici che prevedono un addestramento o una prova pratica).

Secondo l'accordo, "in coerenza con quanto già definito dal legislatore con la legge ~~52/2019~~ (L. 52/2022) ai fini del presente Accordo la videoconferenza sincrona è equiparata alla presenza fisica, fatta eccezione per i moduli didattici che prevedono un addestramento o una prova pratica".

# VDC

La formazione in videoconferenza sincrona può essere definita come “streaming di un evento formativo in modalità sincrona, che prevede la copresenza di discenti e docenti che interagiscono tra loro presso più postazioni remote, tramite piattaforma multimediale di comunicazione”.

Ogni discente deve essere collegato all’evento formativo tramite pc o tablet a suo esclusivo uso per la durata del corso.

Ai tre profili professionali previsti per la formazione in presenza, responsabile del progetto formativo, docente e tutor d’aula, si aggiunge l’esperto nella gestione tecnica della piattaforma multimediale.

# E-LEARNING

L'Accordo definisce i requisiti organizzativi e tecnici, le modalità e le procedure operative per i corsi e-learning, i requisiti di carattere tecnico della piattaforma e i requisiti relativi alle risorse professionali e ai profili di competenze per i corsi erogati in e-learning

- responsabile del progetto formativo (requisiti SSL)
- tutor di contenuto/mentor (requisiti SSL)
- tutor di processo (funzionalità piattaforma)
- sviluppatore della piattaforma (requisiti tecnici)



# I PROFILI FORMATIVI

I profili indispensabili per la gestione dei processi di produzione della formazione (analisi dei fabbisogni formativi e di contesto, progettazione, erogazione, monitoraggio e valutazione, riesame e adozione di misure di miglioramento) sono:

il responsabile dei progetti formativi;  
il docente;  
il tutor d'aula.

Il tutor d'aula è sempre previsto per i percorsi di formazione e aggiornamento erogati a distanza (e-learning o videoconferenza). Per i corsi di formazione in presenza fisica è consigliata la presenza di tale figura per tutti quei percorsi che vedano la contemporanea presenza di più di 10 discenti.

# LE METODOLOGIE DIDATTICHE ATTIVE

- **Lavori di gruppo:** Il lavoro di gruppo comporta la suddivisione dei partecipanti in gruppi di dimensioni ridotte a cui viene assegnato un determinato compito da svolgere in un tempo prefissato.
- **Casi di studio:** È una metodologia attiva il cui obiettivo è quello di sviluppare la capacità di analisi e di soluzione di situazioni o problemi più o meno complessi, meglio se reali e calati nella realtà lavorativa e nel contesto relazionale dei partecipanti
- **Simulazioni:** Le simulazioni consistono nel far riprodurre da parte dei partecipanti azioni e comportamenti sia individuali che interpersonali su situazioni circoscritte e limitate



# IL FASCICOLO DEL CORSO

Per ogni corso di formazione e aggiornamento, il soggetto formatore provvede alla custodia/archiviazione (cartacea o elettronica) della documentazione “Fascicolo del corso”. Tale documentazione deve essere conservata, presso il soggetto formatore, per almeno 10 anni e deve contenere:

- dati anagrafici dei partecipanti;
- registro presenze dei partecipanti con firme;
- elenco dei docenti con firme;
- progetto formativo e programma del corso;
- verbale di verifica finale (con esiti dei risultati delle verifiche finali)

## MODALITA' DI EROGAZIONE DEI CORSI DI FORMAZIONE

Una novità che riguarda la formazione in presenza sono i **break formativi**, corsi di formazione *on the job* su moduli pratici che richiedono l'utilizzo di specifici spazi di lavoro e di specifiche attrezzature. La formazione viene erogata direttamente all'interno dei reparti aziendali e presso le postazioni dei lavoratori stessi.

La formazione deve avvenire ad opera di un docente in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, affiancato dal preposto, deve essere breve (15-30 minuti) e essere rivolta a piccoli gruppi di lavoratori basandosi su specifici aspetti legati all'attività lavorativa.

I break formativi sono finalizzati ad apportare un aggiornamento continuo riguardo ai rischi legati alla mansione, al luogo di lavoro, alle attrezzature/sostanze utilizzate e alle tecniche di prevenzione. Sono ritenuti validi ai fini della formazione specifica e per l'aggiornamento dei lavoratori.

# METODOLOGIE DIDATTICHE ATTIVE OFFERTE DALLE ICT (INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES)

**Realtà virtuale o aumentata:** tecnologie immersive che si compongono di sistemi che, attraverso dispositivi di visione riescono ad aggiungere informazioni multimediali alla realtà. L'utilizzo degli ambienti virtuali può prevedere anche spazi tridimensionali (metaverso) dove gli utenti si muovono liberamente utilizzando degli avatar

**Simulatori Virtuali:** software di simulatori virtuali molto utili per acquisire abilità manuali

**Gamification:** metodologia che usa i meccanismi tipici del gioco e in particolare del videogioco per favorire il coinvolgimento e stimolare la motivazione e l'attenzione dei discenti

In ogni caso, il ricorso alla realtà virtuale o aumentata non sostituisce la parte pratica relativa ai corsi



## **VERIFICA DELL'EFFICACIA DELLA FORMAZIONE DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA**

Il datore di lavoro, oltre ad assicurare che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente e adeguata in merito ai rischi specifici, deve anche verificarne l'efficacia durante lo svolgimento della prestazione di lavoro.

La valutazione dell'efficacia della formazione ha lo scopo di verificare e misurare l'effettivo cambiamento che la formazione ha avuto sui lavoratori, attraverso l'interiorizzazione di concetti e l'acquisizione delle competenze necessarie, rispetto all'esercizio del proprio ruolo in azienda, con un effetto diretto sia sull'efficacia che sull'efficienza del funzionamento organizzativo del sistema prevenzionale.

# VERIFICA DELL'EFFICACIA DELLA FORMAZIONE DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA

Per tale verifica si può utilizzare una delle seguenti modalità:

1. Analisi infortunistica aziendale. Si tratta di un modello di studio pre-post, che misura l'incidenza infortunistica prima e dopo l'intervento formativo inclusi i mancati infortuni.
2. Questionari da somministrare al personale. Si tratta di valutare tramite un questionario di autovalutazione l'acquisizione di comportamenti sicuri da parte dei lavoratori destinatari dell'attività formativa.
3. Check list di valutazione. La check list deve misurare la valutazione di efficacia dell'attività formativa attraverso l'osservazione dei comportamenti dei lavoratori nei confronti delle misure relative alla salute e sicurezza del lavoro. Ad esempio, si possono individuare i seguenti elementi: utilizzo dei DPI, corretto utilizzo attrezzature, rispetto delle procedure di lavoro.

# VERIFICA DELL'EFFICACIA DELLA FORMAZIONE DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA

In particolare, lo strumento della Check list si collega con la essenziale funzione di controllo del preposto di cui all'*art. 19 – Obblighi del preposto*, che può, con lo stesso strumento, assolvere al proprio ruolo di controllo rivolto ai comportamenti e, allo stesso tempo, alla verifica di efficacia della formazione.

La check list deve, infatti, misurare la valutazione di efficacia dell'attività formativa attraverso l'osservazione dei comportamenti dei lavoratori nei confronti delle misure relative alla salute e sicurezza del lavoro.

Lo stesso accordo evidenzia, opportunamente, che “il check diventa, nel contempo, strumento di valutazione dell'efficacia della formazione durante l'attività lavorativa e strumento di controllo da parte dei soggetti della prevenzione aziendale”.



# **CONTROLLO DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE E MONITORAGGIO DELL'APPLICAZIONE DELL'ACCORDO (Parte VI)**

Il nuovo Accordo avrebbe dovuto anche garantire:

- il monitoraggio dell'applicazione dell'accordo in materia di formazione, nonché il controllo sulle attività formative e sul rispetto della normativa di riferimento, sia da parte dei soggetti che erogano la formazione, sia da parte dei soggetti destinatari della stessa. **(art. 37, comma 2, lettera b bis DL 48/23 – Legge 85/23)**

**Nota: rinviato all'atto di cui al punto 1 parte I dell'Accordo in cui saranno definite le modalità di monitoraggio e controllo**

## **CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA**

Il nuovo Accordo ha previsto in premessa la seguente clausola:

“Resta ferma la facoltà per le Regioni e Province autonome di introdurre o mantenere disposizioni più favorevoli in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

L’attuazione del presente accordo non può comportare una diminuzione del livello di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro preesistente in ciascuna Regione o Provincia autonoma”

# CONTROLLO DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE E MONITORAGGIO DELL'APPLICAZIONE DELL'ACCORDO

La Regione Piemonte e le ASL effettuano il controllo sulle attività formative utilizzando uno dei seguenti strumenti:

- comunicazione di inizio corso (prevista in Piemonte per i corsi: DL-RSPP, RSPP, Attrezzature di lavoro, Ponteggi e Funi, Coordinatori sicurezza cantieri, AC)

Nota: modalità operativa prevista solo in alcune regioni

- controlli documentali: attestati, requisiti docenti e soggetti formatori, registri presenze, verifiche finali, comunicazioni agli OOPP

# CONTROLLO DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE E MONITORAGGIO DELL'APPLICAZIONE DELL'ACCORDO

In Piemonte, il controllo da parte delle ASL e della Regione sul mercato della formazione e sul rispetto della normativa sia da parte dei soggetti formatori, sia da parte dei datori di lavoro avviene sulla base delle **Indicazioni operative per la formazione in materia di salute e sicurezza del lavoro**



## La Regione Piemonte con le **Indicazioni operative**

- recepisce l'Accordo Stato – Regioni
- definisce delle norme di dettaglio
- definisce le modalità di inserimento negli elenchi dei soggetti formatori
- definisce i procedimenti conseguenti ad inadempienze dei soggetti formatori



## La Commissione soggetti formatori

Le Indicazioni operative sono redatte dalla Commissione regionale per la verifica dei requisiti dei soggetti formatori, composta da rappresentanti dei soggetti individuati dal Comitato Regionale di Coordinamento ex art. 7 del D.Lgs 81/08:

Direzione Sanità e Direzione Istruzione formazione e lavoro della Regione, SPreSAL, INAIL Piemonte, Direzione regionale dei VVF, CGIL, CISL, UIL, UGL, Confindustria, Confartigianato, CNA, Casartigiani, Coldiretti, Confcooperative, CONFAPI



## COSA FA LA COMMISSIONE?

- Verifica i requisiti dei soggetti formatori
- Redige e aggiorna gli elenchi dei soggetti formatori abilitati
- Prende in esame le non conformità nella formazione segnalate dagli organi di vigilanza (SPreSAL)



## COSA FANNO LE ASL?

- Verificano i requisiti dei soggetti formatori e dei docenti
- Verificano i diversi tipi di formazione
- Verificano l'eventuale coinvolgimento dell'OP
- A fronte di corsi/attestati falsi indagano per raccogliere elementi di prova e procedere a CNR
- Segnalano eventuali inadempienze alla Commissione regionale



## **Verifica modulo pratico Attrezzature ex art. 73 comma 5**

- Il soggetto formatore è inserito nella piattaforma regionale
- Numero partecipanti come da registro presenze (1:6)
- Disponibilità di un'attrezzatura conforme all'Accordo Stato Regioni
- Disponibilità di un'area opportunamente delimitata e messa in sicurezza
- Disponibilità di dispositivi per l'effettuazione in sicurezza delle attività
- Docente in possesso dei requisiti previsti dalla normativa

## **Comunicazione di inizio corso e verbale finale**

I soggetti formatori devono comunicare, preferibilmente con un anticipo di almeno 15 giorni, sede e luogo di svolgimento del corso.

E' prevista una procedura per l'inoltro telematico delle notifiche relative ai corsi di formazione in materia di salute e sicurezza del lavoro tramite la piattaforma NFOR-SSL



**GRAZIE PER L'ATTENZIONE**